



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Consorzio
Servizi
Sociali

INRE
TE

GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO TERRITORIALE ADULTI VULNERABILI PER
L'INCLUSIONE SOCIALE.

CUP: I81H25000230001.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Sommario	2
PREMESSA	4
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO.....	4
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO - OPZIONI - RINNOVI.....	5
ART. 3 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 4 - REVISIONE PREZZI	6
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO	8
ART. 7 - SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE	8
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE	9
ART. 9 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
ART. 10 - DISPOSIZIONI NORMATIVE – CLAUSOLA DI MANLEVA	11
ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE	11
PARTE IV – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	11
ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	11
ART. 13 - CLAUSOLA DI MANLEVA	12
PARTE V – CONTROLLI E PENALITÀ'	13
ART. 14 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ' DI CONTROLLO.....	13
ART. 15 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	13
PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE	15
ART. 17 - PAGAMENTI.....	15
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 18 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO	16
ART. 19 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	17
ART. 21 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	17

ART. 22 - DOMICILIO DIGITALE DELL' APPALTATORE.....	17
ART. 23 - FORO COMPETENTE.....	18
ART. 24 - RINVIO DINAMICO.....	18
ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	19
Allegato A: elenco del personale attualmente in forza.....	20
Allegato B: bozza di accordo sul trattamento de dati personali.....	21

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispose ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Il panorama complessivo della richiesta d'aiuto da parte di cittadini fragili, in esito agli eventi critici attraversati negli ultimi anni, dalla pandemia alla crisi economica ed energetica, raccoglie il bisogno di numerosi soggetti appartenenti a diverse fasce di fragilità, per le quali il Consorzio è chiamato quotidianamente a garantire accoglienza, orientamento e/o accompagnamento verso un utilizzo più efficace delle risorse territoriali, in stretta sinergia con i servizi comunali, sanitari, e lavorativi, in costante collaborazione con la rete territoriale dei soggetti del terzo settore. L'orientamento del Consorzio, quindi, è quella di ottimizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, costruendo iniziative comuni e condivise, finalizzate a garantire servizi di qualità ai soggetti che attraversano momenti particolarmente critici. Nello specifico, attraverso il servizio sociale professionale, il Consorzio garantisce ogni intervento destinato alla popolazione beneficiaria delle misure di contrasto della povertà, ridefinite mediante il cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L.4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, con l'istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024.

Tali misure si fondano su un sostegno economico legato all'adesione a progetti personalizzati che prevedano la partecipazione attiva dei beneficiari ad un patto condiviso di inclusione. Attraverso il patto d'inclusione (PaIS) viene definito un accordo personalizzato tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale, che impegna le parti nel compiere azioni concrete per superare la condizione di vulnerabilità, a partire dai bisogni specifici condivisi, e dalle risorse personali presenti e da valorizzare. L'attività prevista nell'ambito dell'area di intervento rivolta all'accompagnamento all'inserimento sociale e al sostegno per l'inclusione attiva, valorizza dunque ogni opportunità possibile fornita dalle risorse territoriali/comunitarie e dalle risorse consortili con particolare riferimento alla quota servizi Fondo Povertà, e rivolge particolare attenzione alla popolazione più fragile per prevenire e contrastare possibili evoluzioni in fenomeni di marginalizzazione estrema. Infatti, la popolazione che si rivolge al servizio sociale è variegata nei suoi bisogni e porta criticità differenti in relazione alla fase di vita che sta attraversando, e risulta dunque fondamentale partire dal riconoscimento dello stato di bisogno della persona, per condividere un progetto mirato a potenziare le singole capacità e favorire la possibilità di emergere dalla condizione di disagio e riprendere il controllo della propria vita in autonomia. I sostegni attivabili, offrono dunque la possibilità di un accompagnamento mirato con obiettivi specifici e differenziati, destinati alla popolazione beneficiaria di ADI, ma anche, a partire dall'anno 2025, alla

popolazione con le medesime condizioni socio-economiche, ovvero ISEE uguale o inferiore alla soglia di accesso all'ADI, ed in carico al servizio sociale consortile. Molti tra i beneficiari adulti delle misure di contrasto della povertà si trovano in situazione di grave difficoltà socio-economica a causa di condizioni multifattoriali e di una storia personale e familiare segnata da fratture e da scarse risorse ed opportunità di emancipazione. Tali condizioni, si accompagnano spesso ad un indebolimento delle reti di sostegno familiare e amicale, nonché ad un abbattimento del senso di autoefficacia rispetto alla possibilità di indurre un cambiamento nel proprio percorso di vita che, ben presto, viene percepito come impossibile. Pertanto il servizio sociale, ponendo particolare attenzione a tali situazioni di particolare vulnerabilità, promuove l'attivazione di ogni servizio ed intervento utile ad agevolare il cambiamento auspicato e a favorire un approccio di prossimità che favorisca la crescita della responsabilità e delle competenze personali e promuova lo sviluppo delle autonomie accompagnando la persona verso l'inclusione sociale.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione di interventi di sostegno socioeducativo territoriale, destinati ai nuclei familiari beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e agli individui in simili condizioni di disagio economico, per rafforzare il percorso verso l'inclusione attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento nelle azioni previste dal Patto per l'inclusione Sociale.

Il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2024 ed il CUP risulta essere: I81H25000230001.

Formano, altresì, oggetto dell'appalto tutte le prestazioni strumentali, necessarie o anche soltanto utili, per la perfetta riuscita del servizio, che non siano espressamente eccettuate, e poste a carico del Committente, da parte del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO - OPZIONI - RINNOVI

La durata dell'appalto è fissata in anni due, indicativamente per il periodo dal 03.10.2026 al 02.10.2028.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proroga contrattuale alle medesime condizioni in essere del contratto originario; inoltre la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali

all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'Appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

La Stazione Appaltanti si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore, anche nel corso dell'esecuzione, variazioni delle prestazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% dell'importo contrattuale originario (c.d. "quinto d'obbligo"), alle medesime condizioni economiche del contratto.

ART. 3 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto annuale del contratto è pari ad € 61.904,76= esclusa IVA ai sensi di legge.

L'importo presunto totale biennale è pertanto pari ad € 123.809,52= esclusa IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).

Il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2024 ed il CUP risulta essere: I81H25000230001.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della durata ordinaria e dell'opzione di rinnovo biennale, è pari ad € 247.619,04= esclusa IVA ai sensi di legge.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, sono stimati in € 50.000,00=, per un totale biennale di € 100.000,00=. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

L'importo offerto dall'appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alla prestazione dei servizi, di personale, materiali, spese di viaggio, Indennità di Tirocinio ed i relativi eventuali costi connessi, nonché di ogni altro onere dovuto dall'affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici è riconosciuta all'Appaltatore la revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi si attiva automaticamente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis, al Codice dei Contratti Pubblici, anche in assenza di istanza di parte, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore alla soglia del 5 per cento (5%) dell'importo complessivo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La soglia del 5% rappresenta la franchigia contrattuale a carico dell'Appaltatore e costituisce la normale alea economica di mercato che questi è tenuto a sopportare senza diritto ad alcun adeguamento del corrispettivo.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore riferito al mese del provvedimento di aggiudicazione, che costituisce il valore base (t_0) per l'intera durata contrattuale, conformemente all'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis, al Codice dei contratti pubblici.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del presente appalto di servizi, in conformità all'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice e agli articoli 10, 11 e 12 dell'Allegato II.2-bis, la Stazione Appaltante individua il seguente valore indice: indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO [88] (Servizi di assistenza sociale non residenziale).

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è destinato alla realizzazione di percorsi rivolti ai beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà articolato su tre ambiti di intervento che rispondono alle seguenti finalità:

- favorire l'inclusione sociale delle persone più fragili ed esposte a condizioni di vulnerabilità, valorizzandone e rispettandone le specificità culturali, sociali e individuali;
- favorire il recupero dell'identità, dell'autonomia e delle competenze trasversali al fine di prevenire il rischio di marginalizzazione;
- coinvolgere attivamente i beneficiari nella definizione del progetto personalizzato e del Patto per l'Inclusione (PaI) e sostenerli nella realizzazione delle azioni concordate;
- ampliare la rete territoriale per l'inclusione, in stretta collaborazione con il servizio consortile di sviluppo di comunità.

Le suddette finalità si dovranno realizzare attraverso le seguenti attività:

Attività 1 - Partecipazione alla definizione del Patto per l'Inclusione:

- 1.1. identificazione e valutazione dei bisogni del beneficiario e condivisione con l'interessato e con gli/le Assistenti Sociali case manager del progetto individualizzato e degli eventuali interventi da realizzare (PaI);
- 1.2. analisi della comprensione e della adeguatezza del progetto e degli interventi ipotizzati, nonché della sostenibilità;
- 1.3. definizione e assunzione d'impegno nelle attività di verifica e monitoraggio del percorso condiviso.

Attività 2 - Accompagnamento e sostegno al beneficiario nella realizzazione delle azioni programmate:

- 2.1. stabilire e concordare obiettivi modalità e tempi per la pianificazione degli interventi socioeducativi;
- 2.2. promuovere il recupero e la valorizzazione delle competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive e sostenere la persona nella motivazione al cambiamento auspicato;
- 2.3. accompagnare i beneficiari nell'accesso ai servizi ed alle opportunità territoriali;
- 2.4. monitorare l'andamento progettuale e accogliere eventuali necessità di ridefinizione degli obiettivi, coerentemente con il percorso condiviso.

Attività 3 - Costruzione della rete territoriale per l'inclusione in collaborazione con il servizio sviluppo di comunità:

- 3.1. ricerca e attivazione di risorse comunitarie nel contesto di vita della persona;

- 3.2. sostegno alla comunità locale nella costruzione di una rete per l'inclusione capace di rispondere ai bisogni delle persone più fragili;
- 3.3. coinvolgimento attivo nei tavoli territoriali per l'implementazione del sistema di risposte e la condivisione di strategie integrate, volti alla crescita di una comunità più inclusiva.

Per lo svolgimento del Servizio l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe di educatori qualificati per un monte ore stimato pari complessivamente a **quattromilaquattrocentosessanta (4.460)** ore per il biennio.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Dovrà essere previsto il coinvolgimento del personale del Consorzio IN.RE.TE., titolare della presa in carico in ogni attività dove si riterrà opportuno per il miglior raggiungimento degli obiettivi condivisi. Occorrerà pertanto prevedere un tempo lavoro con gli Assistenti Sociali consortili, dedicato alla progettazione, all'analisi e al monitoraggio dei percorsi proposti e con il responsabile/coordinatore consortile titolare del servizio.

ART. 7 - SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una sede operativa, facilmente raggiungibile, in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio IN.RE.TE. quale luogo di riferimento per le attività/iniziativae destinate ai beneficiari. Nell'ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede operativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- le spese del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi;
- le spese per eventuali spostamenti correlati all'espletamento del servizio (rimborsi chilometrici e/o messa a disposizione di automezzi adeguati);
- rimborsi spese telefoniche;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa al personale, come di seguito indicato nel presente Capitolato;
- oneri relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento dei servizi.

PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 9 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i Servizi in appalto con proprio personale, regolarmente contrattualizzato ed avente i requisiti professionali e tecnici richiesti e per il quale lo stesso solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria ed, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

A. Qualifiche professionali e requisiti

- A1) Gli operatori dovranno possedere una specifica formazione/preparazione relativa agli interventi socio-educativi della persona fragile e dovranno essere individuati nella figura dell'Educatore. Gli Educatori, con una comprovata esperienza di almeno 3 anni, dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19), Diploma di Laurea in educazione professionale - abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale (Classe L/SNT2) o Diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità.
- A2) Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Consorzio, tramite una dichiarazione, i nominativi degli operatori, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validità ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'appaltatore

- B1) Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Nuovo Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 10.04.2024. Il personale impiegato nel Servizio deve essere regolarmente contrattualizzato e possedere i requisiti professionali e tecnici richiesti; l'aggiudicatario solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria e, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- B2) L'appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario o in alternativa quelli propri, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di

necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del personale l'appaltatore deve garantire un'adeguata copertura assicurativa dei mezzi stessi.

- B3) Nei confronti del personale l'appaltatore deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.
- B4) È fatto divieto assoluto agli operatori di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.
- B5) A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

C. Sostituzioni

- C1) Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a evitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione.
- C2) È cura dell'appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.
- C3) Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il Servizio richiesto. È responsabilità del soggetto aggiudicatario comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie l'imprevista assenza del personale.

E' altresì previsto che il soggetto aggiudicatario comunichi via e-mail al Consorzio le assenze del personale superiori ai cinque giorni lavorativi, le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate.
- C4) Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire le assenze prioritariamente con il personale già in forza, per assicurare l'adeguato svolgimento delle prestazioni, garantendo i livelli minimi di servizio.
- C5) Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, la proposta di sostituzione dovrà essere discussa e concordata con il Consorzio.
- C6) In caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 20 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e del soggetto aggiudicatario, deve essere garantita la sostituzione.
- C7) In caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata.

ART. 10 - DISPOSIZIONI NORMATIVE – CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore applica ai propri lavoratori il CCNL di settore (Cooperative sociali), assicurando condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), manlevando integralmente il Committente da ogni responsabilità derivante dalla gestione del personale.

L'Appaltatore è garante, in qualsiasi momento, dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente contratto, sollevando espressamente ed incondizionatamente il Committente da ogni responsabilità in merito.

L'attività del personale è organizzata e coordinata in via diretta ed esclusiva dall'Appaltatore.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE

In attuazione dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale già impiegato nell'esecuzione dei precedenti appalti, salvo esplicita rinuncia individuale, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell'Appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del contratto.

In sede di offerta tecnica, l'Appaltatore deve presentare un progetto di assorbimento del personale uscente, con indicazione del numero di lavoratori da riassorbire, delle qualifiche, dei livelli di inquadramento e del CCNL applicato.

L'elenco del personale attualmente in forza presso il gestore uscente, soggetto alla clausola sociale, è riportato nell'Allegato A al presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale assorbito condizioni economiche e normative non inferiori a quelle del contratto precedente. In caso di difformità tra CCNL, si applica quello che garantisce condizioni migliori per il lavoratore.

PARTE IV – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- a) Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.
- b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
- danni a cose di terzi da incendio;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
 - Espresa inclusione – nella qualifica di "terzo" - del Consorzio.
- c) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espresa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 13 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la

Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

PARTE V – CONTROLLI E PENALITA'

ART. 14 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'appaltatore.

L'appaltatore con cadenza trimestrale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Inclusione e Reti territoriali una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

ART. 15 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancata presentazione nel termine indicato, il Consorzio applicherà una penale da euro 100,00= ad euro 1.500,00= a seconda della gravità dell'inadempienza e della recidiva nella violazione.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) mancata effettuazione del Servizio;
- b) ritardo nella sostituzione del personale;
- c) *turn over* del personale superiore al 20%;
- d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze ed in particolare dopo l'applicazione di tre penalità, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del Servizio in danno alla Ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
- c) quando l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà aver premura di presentare tutta la documentazione richiesta, e in seguito specificata, dall'amministrazione affidataria sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi del Fondo per la Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale" Annualità 2024-2026, recanti indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà attenersi agli adempimenti contenuti nel suddetto quadro normativo per quanto attiene alle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei servizi affidati. Nello specifico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio trimestralmente relazione sull'attività svolta, fattura o altro documento contabile equivalente, nonché, ove previsto, timesheet delle singole risorse umane impiegate nella fornitura dei servizi, corredato, in caso di attività con i Beneficiari, del relativo Registro presenze. Dovrà altresì essere trasmesso al Consorzio apposito allegato di riepilogo delle risorse umane, che verrà fornito successivamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 17 - PAGAMENTI

1. Modalità di presentazione delle fatture:

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture trimestrali posticipate, dietro presentazione di puntuale relazione dell'attività svolta, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e del CUP (Codice Unico di Progetto), saranno articolate in base all'attività realmente svolta nel periodo di riferimento;
- l'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte così come definito all'art. 13 del presente capitolato;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture.

2. Modalità di pagamento:

- il pagamento delle fatture trimestrali relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti;

- relativamente ai termini di pagamento si evidenzia espressamente che l'appalto è finanziato con i trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, rispetto ai quali il medesimo non dispone di nessun potere di direzione e controllo. Pertanto, il Consorzio IN.RE.TE. non è responsabile dei ritardi imputabili al mancato versamento dei fondi da parte degli Enti sovraordinati e terzi.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

Alla gara potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 65 del D.lgs 36/2023 iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, relativamente ai quali si rimanda all'art. 6 del disciplinare di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del D.G.U.E.:

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97 del D.lgs. 36/2023, assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

Si ribadisce che il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2024 ed il CUP risulta essere: I81H25000230001.

ART. 19 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 21 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 22 - DOMICILIO DIGITALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, già in sede di gara, il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC), iscritto nel Registro delle Imprese o nell'INI-PEC. Tutte le comunicazioni ufficiali, le contestazioni, le diffide e i provvedimenti dell'Amministrazione sono trasmessi a tale indirizzo e si considerano validamente notificati all'atto della ricezione.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere attivo e funzionante il domicilio digitale per tutta la durata del contratto e a comunicare immediatamente eventuali variazioni.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Consorzio e l'Appaltatore, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, saranno definite dal Giudice Ordinario del Foro di Ivrea.

ART. 24 - RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo:

https://privacy.nelcomune.it/inrete.to.it/informativa_consorzio_contratti_publici#content"

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il soggetto erogatore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto del Consorzio (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al

compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell’articolo 28 del GDPR – da un accordo sul trattamento dei dati personali, redatto sulla base dello schema tipo allegato (allegato B).

ART. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Allegato A: elenco del personale attualmente in forza

RESPONSABILITA'	MANSIONE	RAPPORTO DI LAVORO	LIVELLO	ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	DATA ASSUNZIONE	N. SCATTI ANZIANITA'	PROSSIMO SCATTO	EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO CHE PREVEDE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE RISPETTO AL CCNL APPLICATO
Operatore	Educatore	Socio lavoratore	D2	14	CCNL Nazionale Cooperative	25/09/2023	1	ott-27	No
Operatore	Educatore	Socio lavoratore	D2	18	CCNL Nazionale Cooperative	07/02/2022	2	mar-28	No

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA IL TITOLARE E IL RESPONSABILE SECONDO LA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 - Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 - Clausola di adesione successiva (eventuale)

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 - Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7 - Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) **AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA:** Il responsabile del trattamento non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.
- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

- d) il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8 - Assistenza al titolare del trattamento

- a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 4. gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 - Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.

La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 1. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 2. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 3. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

**ALLEGATO I
ELENCO DELLE PARTI**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: [Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

1. DENOMINAZIONE ENTE:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

Firma e data di adesione:

N.B.: in caso di contitolarità, indicare gli stessi campi in relazione a tutti i contitolari

** *** **

RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO [Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

1. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

Firma e data di adesione:

2. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

Firma e data di adesione:

N.B: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), vanno indicati anche i mandanti che svolgano attività di trattamento di dati personali per conto del titolare del trattamento.

ALLEGATO II DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- Dipendenti/Consulenti
- Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
- Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari o assistiti
- Pazienti
- Minori
- Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- Altro (specificare)

Categorie di dati personali trattati:

- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- Dati di profilazione
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- Dati relativi all'ubicazione
- Altro (specificare)

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari:

- Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- Dati che rivelano le opinioni politiche
- Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- Dati relativi alla salute
- Dati genetici
- Dati biometrici

Natura del trattamento

.....

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....

Durata del trattamento

.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

.....

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative che devono essere messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

[] misure generali

Registro dei trattamenti

Il responsabile del trattamento tiene per iscritto un registro delle attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del RGPD.

Persone autorizzate

Il Responsabile del Trattamento si impegna a tenere ed aggiornare, in caso di modifiche, l'elenco degli operatori autorizzati ed opportunamente formati in materia di protezione dei dati personali, impartendo loro, per iscritto, specifiche istruzioni su come trattare i dati personali nell'ambito della propria attività, curando, in particolare, il profilo della sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

Persone autorizzate in qualità di Amministratori di Sistema

Il Responsabile, qualora di avvalga di personale che svolga compiti riconducibili a quelli di Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

Responsabilità

Il responsabile s'impegna a mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del RGPD. Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel presente accordo.

Il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del RGPD.

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo ed al sottostante contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato nell'accordo stesso. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente comma.

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente accordo e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di _____ . È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

[] procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

[] misure per garantire la minimizzazione dei dati quali, a titolo esemplificativo:

- definizione di policy interne che vietino la raccolta di dati non necessari;
- definizione chiara delle finalità: identificare in modo specifico e documentato le finalità per cui i dati personali sono necessari prima di raccogliarli, sulla base di un confronto puntuale con il titolare;
- analisi di necessità e proporzionalità: valutare attentamente se la raccolta di ciascun dato personale sia strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle finalità identificate;
- evitare la raccolta di dati "per sicurezza" o "in caso possano servire in futuro";
- limitazione dei dati raccolti: raccogliere solo i dati personali strettamente necessari per le finalità dichiarate. Evitare di raccogliere dati superflui o non pertinenti;
- privacy by design e by default: integrare il principio di minimizzazione dei dati fin dalla progettazione di sistemi, processi e servizi che trattano dati personali, limitando la raccolta e il trattamento dei dati al minimo necessario per impostazione predefinita;
- analisi dettagliata delle effettive necessità di dati per ciascuna attività;
- revisione periodica dei dati raccolti per eliminare quelli superflui;
- formazione del personale sulla minimizzazione dei dati;
- previsione di Audit e controlli interni: eseguire audit e controlli interni per valutare l'implementazione e l'efficacia delle misure di minimizzazione dei dati.

[] misure per garantire la qualità dei dati quali, a titolo esemplificativo;

Validazione e Accuratezza dei dati

- implementare procedure di convalida dei dati in fase di inserimento per ridurre errori;
- implementare controlli automatici e/o manuali per controllare la coerenza e l'accuratezza dei dati;
- implementare meccanismi di controllo qualità durante le fasi di elaborazione, migrazione ed archiviazione dei dati per individuare e correggere eventuali errori o incongruenze;
- coinvolgere i dipendenti in sessioni di formazione su tecniche di inserimento corretto dei dati;
- rivedere regolarmente i set di dati per identificare e risolvere discrepanze in modo proattivo;
- implementare sistemi di data quality monitoring;
- implementare processi di escalation per problemi di data quality;

Aggiornamento Periodico dei dati

- stabilire procedure chiare per l'aggiornamento dei dati personali, garantendo che le informazioni trattate siano sempre accurate e attuali;
- programmare attività regolari di aggiornamento per garantire che i dati siano sempre attuali;
- implementare notifiche automatiche per avvisare il personale della necessità di aggiornare informazioni critiche;
- utilizzare procedure di confronto dei dati con il titolare per mantenerne l'attualità;
- stabilire un protocollo per la rimozione o l'archiviazione di dati obsoleti;

Uniformità e Consistenza dei dati

- creare standard di inserimento dei dati per assicurare coerenza in tutta l'organizzazione;
- utilizzare formati predefiniti per dati comuni (es. date, unità di misura) per evitare discrepanze;
- integrare sistemi di gestione dei dati per sincronizzare le informazioni tra diverse piattaforme;

- condurre sessioni di formazione per garantire che i dipendenti comprendano l'importanza della consistenza dei dati.

- monitorare regolarmente i dati per rilevare e correggere incongruenze;

Gestione delle duplicazioni

- definire processi di deduplicazione e pulizia dei dati;

- implementare software di deduplicazione per identificare e unire dati duplicati;

- utilizzare identificatori univoci per garantire che ciascun record nel sistema sia unico;

- eseguire scansioni periodiche per rilevare eventuali duplicati;

- stabilire procedure per la verifica manuale di duplicati segnalati da sistemi automatizzati;

- educare il personale sull'importanza di evitare l'inserimento duplicato di dati.

Formazione del personale sulla gestione dei dati

- organizzare corsi specifici sulle procedure di raccolta e inserimento dati;

- sensibilizzare il personale sull'importanza dell'accuratezza dei dati;

- addestrare il personale all'uso corretto dei sistemi informativi;

- condividere best practices per mantenere alta la qualità dei dati;

[] misure per garantire la conservazione limitata dei dati;

- redigere una policy interna che definisca in modo preciso e documentato i tempi di conservazione di ogni tipologia di dato personale trattato per conto del titolare;

- considerare eventuali obblighi legali per la conservazione dei dati, come quelli fiscali o contrattuali;

- documentare le ragioni per eventuali estensioni dei tempi di conservazione;

- applicare una politica di revisione periodica dei termini di conservazione per assicurare la loro attualità;

- evitare di conservare dati oltre il tempo necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate;

- implementare sistemi, come scadenziari, sistemi automatici di notifica o flussi di lavoro automatizzati, che permettano di monitorare la data di scadenza dei termini di conservazione ed attivare le procedure di cancellazione o revisione;

- utilizzare database e sistemi di archiviazione che consentano di impostare regole automatiche per la conservazione e la cancellazione dei dati al termine del periodo prestabilito;

- definire processi strutturati di cancellazione;

- utilizzare strumenti certificati di data wiping o ricorrere a fornitori specializzati per la distruzione certificata;

- definire processi di gestione sicura dei supporti di memorizzazione dismessi;

- documentare le operazioni di distruzione dei dati;

- sensibilizzare e formare il personale sull'importanza della conservazione limitata dei dati e sulle procedure aziendali da seguire;

- eseguire verifiche a campione sul rispetto dei tempi di conservazione;

- valutare l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o anonimizzazione per ridurre la quantità di dati personali conservati ed il rischio per gli interessati;

[] misure per garantire la cancellazione o la restituzione dei dati al termine dell'accordo;

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità, anche ricorrendo ad una

terza parte, a condizione che la terza parte non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente accordo, il titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Il responsabile è tenuto a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del titolare a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il titolare.

[] azioni di Valutazione e Mitigazione dei Rischi quali, a titolo esemplificativo:

- condurre valutazioni per identificare e mitigare i rischi associati ai trattamenti effettuati per conto del titolare;
- adottare procedure interne per valutare la conformità delle pratiche di trattamento dei dati;
- utilizzare strumenti software per monitorare ed analizzare i rischi emergenti e le vulnerabilità;
- collaborare con esperti esterni per condurre audit indipendenti della sicurezza delle informazioni;
- implementare misure correttive tempestive in risposta ai risultati delle valutazioni del rischio;

[] misure di gestione degli Accessi ai dati (identificazione e autorizzazione dell'utente) quali, a titolo esemplificativo:

- implementare sistemi di controllo degli accessi basati sui ruoli (RBAC) per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati personali (principio del privilegio minimo);
- stabilire procedure di autorizzazione multilivello per modifiche critiche ai dati;
- utilizzare l'autenticazione multi-fattore (MFA) per aumentare la sicurezza agli accessi;
- revisionare regolarmente i permessi di accesso per accertarsi che siano aggiornati e pertinenti;
- stabilire procedure di revoca degli accessi per dipendenti che abbia cessato il proprio rapporto o trasferiti ad altre posizioni;
- eseguire audit regolari per assicurarsi che le policy di accesso siano rispettate.

[] misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati quali, a titolo esemplificativo:

Controllo degli Accessi Fisici

- implementare sistemi di controllo degli accessi come badge elettronici o codici di accesso per limitare l'accesso ai locali dove sono conservati i dati;
- monitorare e registrare chi accede alle aree sensibili attraverso log di accesso che possono essere verificati e revisionati;
- assicurarsi che solo il personale autorizzato possa entrare nelle aree in cui sono presenti dati personali o server;
- installare sistemi di videosorveglianza per monitorare continuamente le aree di accesso critico;
- effettuare controlli periodici per garantire che i dispositivi di accesso siano funzionanti e adeguati alle necessità di sicurezza.

Protezione dei dispositivi hardware

- mantenere un inventario aggiornato di tutti i supporti di memorizzazione (server, hard disk, chiavette USB, ecc.) che contengono dati personali, trattati per conto del titolare, tenendo traccia della loro posizione e del loro utilizzo;
- collocare server ed apparecchiature critiche in armadi o stanze chiuse a chiave per prevenire accessi non autorizzati;

- utilizzare allarmi e sistemi di rilevamento delle intrusioni per segnalare immediatamente accessi non autorizzati o forzature;
- assicurarsi che i dispositivi mobili contenenti dati personali (laptop, smartphone) abbiano misure di sicurezza come blocchi di sicurezza fisici e crittografia dei dati;
- implementare pratiche di gestione del ciclo di vita per dispositivi hardware, comprendendo la tracciabilità e la gestione appropriata dello smaltimento;
- predisporre ed osservare protocolli rigorosi per il trasporto e lo spostamento delle apparecchiature contenenti dati personali;

Protezione delle Strutture

- verificare che le strutture abbiano una protezione adeguata contro incendi, inondazioni e altre calamità naturali;
- installare rilevatori di fumo, sensori d'inondazione e sistemi di estinzione degli incendi per ridurre il rischio di danni fisici ai dati;
- implementare protezioni antisismiche nelle aree soggette a terremoti per prevenire danni strutturali;
- assicurare la tenuta e l'efficienza degli impianti elettrici e di climatizzazione per prevenire interruzioni che possano compromettere l'integrità delle apparecchiature;
- pianificare e testare regolarmente piani di risposta alle emergenze per mitigare l'impatto di disastri fisici;

Gestione dei visitatori

- stabilire politiche chiare per l'accesso dei visitatori alle aree sensibili delle strutture;
- richiedere ai visitatori di firmare registri di ingresso e di essere sempre accompagnati da personale autorizzato;
- fornire badge temporanei per i visitatori per distinguerli facilmente dal personale interno e monitorarne i movimenti;
- limitare le visite a orari specifici e solo alle aree pertinenti alla finalità della visita;
- educare il personale sulle procedure di gestione dei visitatori per garantire la conformità alle politiche aziendali;

[] misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali quali, a titolo esemplificativo:

- implementare la cifratura dei dati sia in transito che a riposo per proteggerli da accessi non autorizzati (utilizzo di protocolli HTTPS per le comunicazioni web, cifratura del disco rigido dei server che ospitano i dati personali, impiego di VPN per l'accesso remoto);
- utilizzare tecniche di hashing per oscurare gli identificativi diretti;
- utilizzare tecniche di pseudonimizzazione per separare l'identità degli utenti dai dati grezzi;
- cifratura dei database e dei backup;
- assicurarsi che le chiavi di cifratura siano gestite in modo sicuro e accessibili solo al personale autorizzato;
- effettuare audit regolari per verificare l'efficacia delle misure di cifratura;
- formare il personale su come maneggiare dati cifrati e pseudonimizzati, garantendo la loro corretta gestione;

[] misure di anonimizzazione dei dati, quando possibile, come l'aggregazione dei dati a livello statistico, la rimozione di informazioni direttamente identificative, ecc.

[] misure di protezione dei dati durante la trasmissione quali, a titolo esemplificativo:

- prevedere l'utilizzo di algoritmi di cifratura robusti e riconosciuti (es. AES-256) per la cifratura dei dati in transito;
- definire modalità sicure per lo scambio e la gestione delle chiavi di cifratura, ad esempio tramite protocolli di key agreement o sistemi di gestione delle chiavi centralizzati;
- utilizzare protocolli di cifratura come TLS per le comunicazioni via web (HTTPS);

- implementare della cifratura end-to-end per le comunicazioni e-mail;
- implementare sistemi di cifratura dei dati trasmessi su reti wireless;
- utilizzare VPN per le connessioni remote;
- imporre al proprio personale l'utilizzo di canali di trasmissione sicuri e controllati, limitando o vietando l'utilizzo di metodi di trasmissione non sicuri;
- effettuare una valutazione della sicurezza dei canali utilizzati, considerando fattori come la riservatezza, l'integrità e l'autenticazione;
- prevedere la cifratura dei dispositivi mobili e rimovibili;
- prevedere limitazioni al trasporto fisico di supporti con dati non cifrati;
- prevedere backup cifrati dei dati in transito;
- prevedere la segregazione dei dati personali da altri dati durante la trasmissione, ad esempio tramite l'utilizzo di VLAN dedicate o container crittografati;
- definire misure per proteggere i dati da accessi non autorizzati durante il transito, come l'autenticazione e l'autorizzazione a livello di dispositivo o di applicazione;
- prevedere la registrazione dettagliata di tutti gli accessi e le operazioni sui dati durante la trasmissione, includendo timestamp, utente, indirizzo IP e tipo di operazione;
- implementare sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) per monitorare il traffico di rete e identificare attività sospette;
- assicurarsi che il personale, coinvolto nella trasmissione dei dati sia adeguatamente formato sulle procedure di sicurezza, sulle policy aziendali e sui rischi connessi alla trasmissione di dati personali;
- definire procedure chiare per la gestione degli incidenti di sicurezza durante la trasmissione dei dati, includendo la segnalazione tempestiva al titolare del trattamento e l'adozione di misure correttive;

[] piani di Continuità Operativa e Ripristino dei dati quali, a titolo esemplificativo:

- creare e mantenere aggiornati piani di continuità operativa che includano rapidi tempi di ripristino dei sistemi e dati critici;
- effettuare esercitazioni di simulazione per testare l'efficacia dei piani di continuità e ripristino;
- aggiornare regolarmente i piani di backup per includere nuove risorse e dati critici;
- definire una strategia di backup che preveda sia backup completi periodici che backup incrementali frequenti, in modo da ridurre la perdita di dati in caso di incidente e ottimizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione;
- eseguire regolarmente backup dei dati adottando il principio del "3-2-1": almeno tre copie dei dati; utilizzando almeno due sistemi differenti, di cui una copia deve essere conservata off-site, per assicurare la disponibilità dei dati anche in caso di disastro che comprometta la sede principale;
- utilizzare servizi e piattaforme di backup che rispettino gli standard di protezione dati;
- valutare l'utilizzo di soluzioni di backup che offrano funzionalità di sicurezza avanzate, come la cifratura end-to-end, l'autenticazione a più fattori, la gestione granulare degli accessi e la registrazione di tutte le attività;
- per le macchine virtuali, oltre al backup, effettuare repliche che permettano un rapido ripristino;
- garantire che i supporti di backup fisici e logici e le repliche siano protetti da accessi non autorizzati;
- implementare procedure regolari di revisione e test dei backup per verificare l'integrità e la disponibilità dei dati archiviati;
- prevedere report periodici che attestino l'esecuzione dei backup, l'integrità dei dati e la conformità alle policy definite.
- stabilire procedure di risposta agli incidenti per affrontare rapidamente eventuali violazioni della sicurezza dei dati;

- formare il personale sulle pratiche di gestione delle emergenze e sul loro ruolo nei piani di continuità;

[] misure per garantire la registrazione degli eventi informatici quali, a titolo esemplificativo:

Implementazione di Sistemi di Log

- definire le responsabilità in merito alla registrazione degli eventi e collaborare per garantire che i sistemi di log siano in grado di fornire le informazioni necessarie al titolare per l'analisi degli incidenti e la notifica alle autorità competenti;
- implementare sistemi centralizzati che registrino tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza ed il trattamento dei dati, come accessi, modifiche, cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, anomalie
- assicurarsi che i log siano completi e dettagliati, includendo data, ora, utente responsabile e dettagli delle azioni effettuate;
- utilizzare strumenti di correlazione degli eventi;
- eseguire controlli incrociati tra diverse fonti di log;
- predisporre backup regolari dei log per garantirne la disponibilità in caso di necessità di verifica o ripristino;

Determinazione dei Periodi di Conservazione dei Log

- definire chiare politiche di conservazione per i log degli eventi;
- automatizzare i processi di eliminazione dei log scaduti per ridurre il rischio di conservazione eccessiva di dati;

Monitoraggio e Revisione Periodica

- condurre regolari audit dei processi di registrazione degli eventi per assicurare che siano conformi agli standard di sicurezza ed alla normativa di protezione dei dati personali;
- implementare un piano di azione per correggere eventuali discrepanze o lacune identificate durante le revisioni;
- stabilire un sistema di revisione ed auditing dei log per identificare rapidamente eventuali attività sospette;
- documentare tutte le revisioni e le conclusioni per fornire un quadro chiaro delle pratiche di gestione dei log;

Utilizzo di Strumenti di Analytics

- implementare sistemi di monitoraggio in tempo reale che analizzino i log di sistema ed inviino allerte in caso di eventi sospetti o anomalie, consentendo un intervento tempestivo.
- utilizzare dashboard e report per monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati continuamente;
- sviluppare indicatori di performance chiave (KPI) per valutare l'efficacia dei sistemi di registrazione degli eventi e l'aderenza alle compliance;

Protezione e Sicurezza dei Dati di Log

- adottare strumenti di sincronizzazione temporale di tutti i sistemi per una corretta cronologia degli eventi
- adottare misure per garantire l'integrità e l'immutabilità dei log, ad esempio tramite firme digitali, sistemi WORM (Write Once Read Many) o blockchain, per evitare la manipolazione o la cancellazione dei dati di log;
- crittografare i dati di log per proteggerli da accessi non autorizzati durante il transito ed a riposo;
- implementare rigide misure di controllo degli accessi per i sistemi di log, assicurando che solo personale qualificato possa visualizzare o modificare i dati;
- testare la sicurezza delle infrastrutture di registrazione degli eventi contro potenziali vulnerabilità;
- definire workflow di escalation per gli eventi rilevanti;
- effettuare simulazioni di incidenti per migliorare le risposte alle situazioni di compromissione dei dati di log;

- eseguire periodicamente revisioni e audit dei sistemi di log per verificarne l'efficacia, l'adeguatezza e la conformità alle normative vigenti;
- attivare procedure e strumenti di analisi forense dei log in caso di incidenti;

Formazione

- formare e sensibilizzazione del personale addetto alla gestione dei sistemi ed alla sicurezza informatica sulle corrette procedure di gestione dei log (lettura ed interpretazione) e sulla loro importanza per l'individuazione e la gestione degli incidenti.

[] attività di Formazione e Consapevolezza del Personale:

- organizzare sessioni di formazione regolari per tutto il personale sulla protezione dei dati personali e sulle proprie responsabilità, simulazioni di attacchi informatici e data breach;
- diffondere linee guida e politiche aziendali chiare relative alla gestione dei dati personali;
- sensibilizzare il personale sui rischi legati alla sicurezza informatica e su come prevenirli;
- istituire programmi di aggiornamento continuo per far fronte a cambiamenti normativi e tecnologici;
- monitorare l'efficacia dei programmi di formazione attraverso test e feedback dai partecipanti;

[] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione ad una violazione di dati personali (data breach):

- attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura di gestione delle violazioni di dati personali adottata dal titolare del trattamento;

Comunicazione Tempestiva

- informare tempestivamente il titolare del trattamento una volta rilevata una violazione dei dati personali;
- stabilire canali di comunicazione chiari e diretti con il titolare per garantire una rapida risposta in caso di incidente;

Coordinamento delle Attività di Risposta

- collaborare attivamente con il titolare per valutare l'entità della violazione e le sue potenziali conseguenze;
- partecipare alla stesura e all'esecuzione di un piano di risposta per mitigare i danni e ripristinare la sicurezza;
- eseguire simulazioni e test periodici del piano di risposta agli incidenti per verificarne l'efficacia e garantire che il personale sia pronto ad intervenire in caso di reale necessità;

Documentazione e Reporting

- tenere una documentazione dettagliata di tutti gli aspetti dell'incidente, comprese le cause, le misure adottate e l'interazione con il titolare;
- supportare il titolare nel compilare il registro delle violazioni, necessario per eventuali verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;

Implementazione di Misure Correttive

- collaborare con il titolare per identificare ed implementare misure correttive atte a prevenire future violazioni simili;
- partecipare all'aggiornamento delle politiche e procedure di sicurezza in base alle lezioni apprese dall'incidente;

Assistenza nella Notifica al Garante

- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per una tempestiva notifica della violazione al Garante, qualora la violazione possa comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- fornire supporto al titolare del trattamento per l'eventuale comunicazione del data breach all'interessato;

Registro delle violazioni

- mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi fossero violazioni di dati personali e le medesime non determinassero l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del RGPD. A seguito del verificarsi di incidenti di sicurezza, il Titolare potrà:

1. condurre audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
2. prescrivere ulteriori misure di sicurezza, anche apportando modifiche a quelle previste dal presente accordo;
3. esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile;
4. applicare le penali contrattuali;
5. risolvere il contratto in essere con il responsabile.

[] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA):

Collaborazione nella Valutazione dei Rischi

- fornire al titolare una chiara descrizione dei tipi di trattamenti eseguiti e dei dati coinvolti, contribuendo all'identificazione dei possibili rischi;
- supportare il titolare nell'analisi delle specifiche tecniche ed organizzative già esistenti per mitigare tali rischi;

Raccolta e Condivisione delle Informazioni

- garantire la disponibilità di tutte le informazioni necessarie riguardanti le modalità di trattamento ed il workflow dei dati personali;
- contribuire alla raccolta dei feedback e delle osservazioni derivanti dai trattamenti già attivi per affinare l'analisi dei rischi;
- contribuire alla stesura e revisione della documentazione relativa alla DPIA, assicurando che i processi siano chiaramente definiti e completi;
- mantenere registrazioni dettagliate delle discussioni, decisioni e azioni intraprese durante la valutazione d'impatto.
- partecipare alla revisione periodica della DPIA, in un'ottica di miglioramento continuo, offrendo consulenza nelle aree identificate come problematiche o a rischio;
- essere proattivi nell'adeguare misure e procedure in base al feedback raccolto e alle evoluzioni normative;
- supportare il titolare nella comunicazione con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora la DPIA evidenziasse la necessità di una consultazione preventiva;

[] misure specifiche in relazione al trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali:

Sono vietati i trasferimenti extra SEE verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali.

Salvo che il titolare del trattamento non fornisca, nel presente accordo o successivamente, istruzioni documentate riguardanti il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale, il responsabile del trattamento non ha diritto di eseguire tale trasferimento.

[] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione alle istanze di esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato:

- rendere all'interessato l'informativa sulla base del modello e delle informazioni fornite dal titolare del trattamento;
- ove necessario, acquisire dall'interessato il consenso al trattamento dei dati personali, sulla base della modulistica e delle informazioni fornite dal titolare;

- conservare, per conto del titolare del trattamento, il consenso espresso dall'interessato, garantendone l'integrità, la disponibilità e la riservatezza;
- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste degli interessati nei tempi previsti dal RGPD;
- inoltrare tempestivamente al titolare tutte le richieste ricevute direttamente dagli interessati, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e la documentazione di supporto;
- fornire al titolare il proprio supporto tecnico e specialistico per valutare l'ammissibilità delle richieste e verificare la corretta applicazione del RGPD, in particolare per quanto riguarda le basi giuridiche del trattamento, le eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e le modalità di risposta;
- collaborare attivamente con il titolare per dare seguito alle richieste degli interessati, fornendo l'accesso ai dati, apportando le modifiche richieste od eseguendo le altre operazioni necessarie nel rispetto della normativa e degli accordi contrattuali;
- mettere a disposizione del titolare strumenti e risorse tecniche necessarie per facilitare l'adempimento delle richieste, come meccanismi per l'estrazione e la consegna sicura dei dati;
- implementare tecnologie che permettano la cancellazione o l'anonimizzazione automatizzata dei dati su richiesta;

Qualora il responsabile riceva richieste provenienti dall'interessato, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal titolare per gestire le relazioni con l'interessato.

[] misure tecniche ed organizzative specifiche che un eventuale sub-responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento:

- sottoscrivere un accordo scritto con il responsabile principale che definisca chiaramente i compiti, le responsabilità e le misure di sicurezza da adottare. Questo include anche l'obbligo di ricevere autorizzazione scritta dal titolare per eventuali sub-nomine;
- garantire che tutte le operazioni di trattamento rispettino le norme del RGPD e le istruzioni specifiche ricevute dal responsabile principale;
- prevedere audit regolari e verifiche interne per assicurarsi che le politiche di conformità siano efficacemente applicate;
- adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati trattati, come la crittografia, la pseudonimizzazione e restrizioni di accesso, in linea con l'articolo 32 del RGPD;
- assicurare la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- supportare il responsabile principale nel fornire accesso ai dati o rettificarli, cancellarli o limitarli su richiesta degli interessati;
- assistere il responsabile principale nella conduzione delle Valutazioni di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) se richiesto, fornendo tutta la documentazione necessaria;
- informare immediatamente il responsabile principale di eventuali violazioni della sicurezza che comportino la perdita, la modifica o l'accesso non autorizzato ai dati personali, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire una risposta tempestiva;
- tenere aggiornato un registro delle attività di trattamento per dimostrare la conformità con il RGPD, specificando la natura, la durata, la finalità del trattamento, e le categorie di dati trattati;
- fornire continua formazione al proprio personale sulle normative in materia di protezione dei dati personali e cibersicurezza e sulle migliori pratiche di gestione dei dati;
- mantenersi aggiornato sulle ultime evoluzioni in materia di sicurezza dei dati per migliorare continuamente la protezione;

**ALLEGATO IV
ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

NOTA ESPLICATIVA:

Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a)].

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):

.....

.....

2. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

.....

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):

.....

.....

.....